COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - INDUSTRIA (X)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 5

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 5

Sull'ordine dei lavori:

AMENDOLA PIETRO 5
SANNICOLÒ 5
PRESIDENTE 5, 6
GRILLI 5

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti. (1840) 6
PRESIDENTE 6, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
FASCETTI 6, 21
PIERACCINI 6, 17, 18, 19, 20, 21
SCOCA, *Presidente della IV Commissione* 6, 18, 19, 20, 21, 22
BERSANI, *Relatore per la X Commissione* 6
MAROTTA, *Relatore per la IV Commissione* 14, 20, 21, 22
FARALLI 16, 20
CORBINO 17, 20, 21
MATTEI 17, 18, 22
CHIEFFI 18
LOMBARDI RUGGERO 18, 20
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio* 19, 20
SABATINI 20
DE MARTINO FRANCESCO 21
FERRARIO CELESTINO 22
TURNATURI 22
CAVINATO 22
LARUSSA 22

La seduta comincia alle 9,45.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli e Ponti, della IV Commissione finanze e tesoro.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, gli onorevoli Cinciari Rodano Maria Lisa, della IV Commissione, e Togni, della X Commissione, sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Di Vittorio e Mattei.

Sull'ordine dei lavori.

AMENDOLA PIETRO. Faccio notare che fino a ieri sera non si sapeva nulla della presente riunione; quindi parecchi dei componenti della Commissione finanze e tesoro non sono a conoscenza di questa convocazione.

SANNICOLO'. Debbo osservare che, per quanto riguarda la X Commissione, si era rimasti d'intesa che essa sarebbe stata convocata giovedì 9 corrente. Vi sono, pertanto, parecchi membri anche di detta Commissione che non sanno niente della riunione.

PRESIDENTE. Bisogna che gli onorevoli colleghi si rendano conto che nell'imminenza delle ferie estive si può presentare l'opportunità di eventuali spostamenti di convocazione !

GRILLI. Debbo anch'io protestare per essere stati avvertiti troppo tardi di questa riu-

nione della X Commissione con la IV Commissione congiuntamente.

Ritengo che il primo disegno di legge all'ordine del giorno, quello cioè che riguarda la costruzione e l'esercizio di oleodotti e gasdotti, può essere trattato, poiché eravamo già al corrente dei termini della legge stessa; ma per quanto riguarda il secondo disegno di legge posto all'ordine del giorno, « Norme per il finanziamento di appalti di lavori e forniture delle Amministrazioni dello Stato », ne chiediamo il rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, non si preoccupi dell'esame di questo secondo disegno di legge perché, molto probabilmente, non lo potremo discutere per mancanza di tempo.

Discussione del disegno di legge: Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti. (Urgenza). (1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti.

Per questo disegno di legge vi sono già state discussioni in merito alla competenza dell'una o dell'altra Commissione. La Presidenza della Camera ha deciso che l'esame abbia luogo a Commissioni riunite. Dopo le relazioni dei due relatori cominceremo la discussione generale.

FASCETTI. Vorrei dire qualcosa in linea preliminare prima che si inizi la discussione di questo disegno di legge.

Nella Commissione dell'industria avevamo sostenuto la competenza primaria della nostra Commissione. Non faccio una questione di competenza con la Commissione finanze e tesoro, ma di chiarimento. Avevamo detto che, eventualmente, il punto sul quale avrebbe dovuto riferire la Commissione finanze e tesoro sarebbe stato quello contenuto nell'articolo 12. Il parere che ci è stato trasmesso per la prima volta dalla IV Commissione non era chiaro e il parere che ci è stato confermato con la seconda lettera non è ugualmente chiaro; ma da quello che ho potuto apprendere, parlando con i componenti della Commissione finanze e tesoro, ho rilevato che si fa una questione di impostazione del disegno di legge. Allora, io desidererei che il relatore della Commissione finanze e tesoro chiarisse il punto di vista della Commissione stessa, perché se eventualmente anche i commissari dell'industria concordassero con esso, sarebbe evidente la inutilità di proseguire nell'esame di questo disegno di legge, e converrebbe, invece, invitare il Governo a predisporne uno nuovo, secondo le direttive che darebbero le due Commissioni.

PIERACCINI. Non credo che vi sia nulla in contrario da parte dei colleghi della IV Commissione finanze e tesoro a ripetere il parere che questa ha dato; però credo che lo stesso sia superato. La discussione ora avviene a Commissioni riunite; quindi non è più la Commissione finanze e tesoro che dà il parere alla Commissione dell'industria ma siamo riuniti congiuntamente in sede legislativa per esaminare il disegno di legge. Possiamo discutere pure la questione cui ha fatto cenno l'onorevole Fascetti, ma comprendendola nella discussione generale.

FASCETTI. Non ho difficoltà, allora, che si passi alla discussione generale del disegno di legge.

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Se l'onorevole Fascetti ha voluto fare una questione di competenza, per quanto la questione sia superata, è bene che si chiariscano le idee. Trattasi di discutere di un bene demaniale dello Stato: ora, qualunque sia l'uso che si voglia fare di beni demaniali dello Stato, la questione rientra sempre nella competenza della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Chiarite un po' le idee, sentiamo il pensiero dei relatori. L'onorevole Bersani, relatore per la X Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERSANI, *Relatore per la X Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge: « Costituzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti » si inquadra in una serie di provvedimenti di cui due sono già stati presentati alla Camera: il disegno di legge n. 2092 sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, e quello n. 2101 sulla istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi, mentre un altro è in corso di preparazione e concerne la disciplina generale di tutta questa materia, che è stata sino ad oggi regolata in base alle norme generali contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, norme assolutamente inadeguate alla situazione di diritto e di fatto che si è venuta a determinare negli ultimi anni.

Noi abbiamo quattro momenti, quattro aspetti fondamentali di tutta questa materia: l'aspetto della ricerca, l'aspetto della coltivazione, l'aspetto del trasporto e quello della distribuzione. Questo disegno di legge vuole incidere sugli ultimi due aspetti, quello del trasporto attraverso i metanodotti e quello della distribuzione delle possibili utenze del metano e dei gas naturali. Sono fermi in que-

sta legge quelli che sono i principî fondamentali che regolano tutta la materia dei giacimenti minerari, ed in primo luogo il principio antifondiario, tipico della nostra legislazione, per cui è ovvio il concetto della demanialità del sottosuolo che qualifica questi beni come beni demaniali indisponibili.

È dunque una disciplina di tipo pubblicistico, la cui evoluzione noi possiamo agevolmente scorgere in tutta la sua pienezza se partiamo da certe leggi, come quella del 19 novembre 1921, n. 1605, in cui si affermava il principio dell'esclusione rigida e assoluta dello Stato sino ai principî che noi invece vediamo affermati in questi ultimi disegni di legge.

Tale disciplina di ordine pubblicistico porta ad ampia discrezionalità negli interventi della pubblica amministrazione e quindi nelle forme con cui vengono concepite le facoltà in ordine a quanto è stabilito in queste leggi, secondo gli schemi tipici della nostra legislazione: responsabilità pubblica del concessionario, diritto alla partecipazione da parte dello Stato, anche in natura, agli eventuali utili, concetto della pubblica utilità che rivestono le opere che sono comunque connesse con tutta questa materia.

Ho accennato al fatto che la situazione nuovissima che abbiamo nel nostro paese da alcuni anni a questa parte ha posto come un problema urgentissimo la necessità di una disciplina specifica di tutta questa materia. Noi siamo un paese povero di fonti di energia e il problema energetico è conseguentemente un problema essenziale per la nostra economia. Ciò naturalmente si riflette su tutta la situazione dell'economia italiana, sulla situazione della bilancia commerciale e sul problema paritetico dei costi di produzione rispetto agli altri paesi.

Il fatto che noi, dal 1945 in poi, abbiamo avuto in Italia un grandioso sviluppo della produzione del metano — per il petrolio la situazione è per ora stazionaria né si possono fare previsioni sicure al riguardo — ha profondamente trasformato la situazione, dato che siamo arrivati, con le previsioni ormai scontate di quest'anno, a 10 milioni di metri cubi: ben si vede da ciò quale sia l'enorme sviluppo di tutta questa materia. Noi arriveremo a produrre in un giorno quello che fino a poco tempo fa si produceva in quattro o sei mesi, con il che si verranno a coprire fino ai due terzi del fabbisogno del carburante tecnicamente sostituibile, mentre tale produzione giornaliera, potrà, da calcoli fatti, essere assicurata per venti anni.

Siamo quindi di fronte ad una vera rivoluzione, sia per quanto riguarda le disponibilità di energia *pro capite*, sia per quel che riguarda le incidenze di tutto il sistema di esportazione ed importazione, sia per i prezzi e per quelle che possono essere le possibilità di sviluppo dell'industria del Mezzogiorno.

Naturalmente, con questa situazione di fatto che tocca così profondamente la situazione economica del paese, sono nati problemi di diritto e problemi essenzialmente politici. Prendendo le mosse dai criteri pubblicistici molto generici che noi abbiamo nella legge mineraria e nelle leggi affini che disciplinano altre utenze dei servizi pubblici, ci troviamo ora di fronte ad un problema di indirizzi. Tutte le questioni, dunque, vertono su questo problema fondamentale, se cioè si debba giungere ad una disciplina di carattere monopolistico o se ci si debba invece muovere in una sfera di libera iniziativa anziché di diretto intervento statale.

È un problema, quindi, di indirizzo di politica economica. Noi abbiamo avuto sino ad oggi in questo campo un regime di libera concorrenza. C'è un'ampia rete di società che hanno operato da lungo tempo in questo settore; anzi, per molto tempo, sono state esclusivamente società di carattere privato che hanno agito, specie per la costruzione di metanodotti: la Società petroli italiani, la Società idrocarburi nazionali, la Sirce, la Montecatini, la Edison, la Marzotto: tutta una serie di società che hanno operato con risultati peraltro molto modesti, molto circoscritti e che sono stati capovolti dalla attività svolta dall'A.G.I.P. dal 1945 in poi.

L'intervento dello Stato lo abbiamo dal 1926, con la legge sull'A.G.I.P. del 3 aprile 1926, n. 556, con la quale appunto si costituisce tale azienda con un ampio compito di azione nel settore degli idrocarburi e dei petroli, con un capitale in ragione del 60 per cento fornito dallo Stato, del 20 per cento dall'I.N.A. e del 20 per cento dall'Istituto della previdenza sociale.

Ma è soprattutto dal 1945 in poi che notiamo un'azione di sviluppo e di intervento dello Stato. L'A.G.I.P. oggi assorbe i nove decimi della produzione dello Stato, con sempre una determinante partecipazione di capitali da parte dello Stato e con a disposizione dello Stato una serie di strumenti importanti di cui dobbiamo tener conto. Abbiamo così l'Ente nazionale metano, costituito nel 1940 (legge 2 ottobre 1940, n. 1501) con compiti di intervento in tutto il settore metanifero, cir-

coscritti poi sostanzialmente al problema dell'autotrazione a gas; la Società nazionale metanodotti (S.Na.M.) l'Azienda metanodotti della Val Padana (A.M.P.) con il 90 per cento di capitale dello Stato; la S.T.E.I. (Società termoelettrica italiana) alla quale partecipano in misura paritetica l'A.G.I.P., le società Montecatini, Edison, Falk e l'Azienda municipalizzata di Milano: si tratta di tutta una serie di aziende che intervengono nelle diverse fasi di attività in questo campo.

C'è quindi un crescente intervento dello Stato, il quale è determinante nel settore della produzione, come in quello della ricerca e dello sfruttamento dei giacimenti sino al 90 per cento della produzione nazionale. Si può notare, anche, una graduale attuazione di questi organismi in cui lo Stato interviene. Il disegno di legge presentato alla Camera il 13 luglio 1951 « Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi » che prevede la istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi, intende realizzare quello che da molto tempo è ormai auspicato e corrisponde a un'esigenza obiettiva, indiscutibile e cioè l'unità di manovra dei capitali e degli strumenti direttamente facenti capo allo Stato in questa materia. Ecco, quindi, lo scopo di mantenere nella sfera dello Stato le attività che lo Stato intende svolgere in questa materia e, accanto a questo concetto di unità, v'è anche quello di tendere a sviluppare un'azione concretamente prevista di intervento pubblico in quei settori che purtuttavia sono lasciati alla privata iniziativa.

Qual'è oggi di fatto, quindi, la situazione della nostra legislazione? Noi andiamo sempre più procedendo da un sistema di tipo liberistico ad un sistema di intervento dello Stato. Noi vediamo così come, nel campo della ricerca, accanto a zone libere con azione di aziende private, come in tutto il centro sud, abbiamo affermato il concetto del monopolio per l'E.N.I. in tutta la zona della Valle Padana. Così, nel campo della coltivazione, sono stati adottati criteri nuovi che modificano quello che è stato fatto fino ad oggi. L'articolo 23 del disegno di legge presentato alla Camera l'11 luglio 1951 « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » giunge ad intaccare il concetto fino ad oggi seguito della prevalenza essenzialmente privatistica dei diritti in questa materia. Altrettanto dicasi per il campo dei trasporti: il disegno di legge n. 2101, di cui dianzi ho fatto cenno, prevede la concessione all'E.N.I. del monopolio dei trasporti e della coltivazione dei metanodotti in tutta la Valle Padana costituendo un sistema di demanialità in tutta la rete dei metanodotti di quella zona.

Naturalmente, in questo campo noi ci troviamo nella necessità di adottare criteri di carattere generale che valgano sia per questa legge che per altre direttamente connesse con essa. Contro questo concetto di una disciplina più accentuata sul piano pubblicistico, vi è stata una presa di posizione da parte dei varî settori privati fino ad oggi interessati nel campo della ricerca, della coltivazione e dei trasporti che hanno accampato tutta una serie di diritti, a loro modo di vedere, acquisiti. Si tratta di aziende che fino ad ora hanno provveduto alla distribuzione di gas di carbone e si tratta anche, spesso, dei comuni che hanno fin qui esercitato un diritto di concessione in esclusiva, nell'ambito del territorio di loro giurisdizione, per la distribuzione del gas stesso. In moltissimi casi i comuni sono anche proprietari delle aziende per la distribuzione del gas, aziende che sono state municipalizzate.

Il provvedimento investe, quindi, tutta una serie di problemi delicati di rapporti che riguardano non solo singole aziende private, ma anche enti pubblici di vario genere.

Va, ad ogni modo, rilevato che lo sviluppo così grandioso assunto da questa attività pone il problema in termini assai diversi da quelli che potevano regolare la materia alcuni anni or sono. Evidentemente, infatti, altro era porsi il problema di una partecipazione delle aziende private al trasporto e alla distribuzione allorché si trattava solo di pochi milioni di metri cubi all'anno e altro è il problema oggi, trattandosi di assicurare la utilizzazione di quantitativi assai cospicui da mettere a disposizione di tutto il territorio nazionale. Non basta, d'altra parte, porre la questione in astratto; bisogna vedere esattamente come, nella nuova situazione, le aziende private potrebbero agire: è indubitato, per esempio, che soltanto grossi gruppi a tendenza monopolistica potrebbero domani agire in questo campo e, nella presente situazione, di ciò dobbiamo tenere il massimo conto per ridurre, come appunto dicevo, il problema in termini concreti. Altrettanto indubbio è che, se accettassimo il principio invalso fin qui di demandare questa attività alla iniziativa privata, noi verremmo di fatto a concedere situazioni di monopolio a pochi fra i maggiori complessi industriali del nostro paese.

Passiamo ora all'oggetto immediato del disegno di legge che è rappresentato dal trasporto e dalla distribuzione del metano, oltre

che del petrolio. Il problema del trasporto è, evidentemente, un problema base. Dove la produzione ha superato un determinato quantitativo ed ha assunto una certa entità, subito si è prospettato e affrontato il problema di disporre di metanodotti così da superare il vecchio sistema del trasporto in carri cisterna, in bombole, ecc. Si tratta, infatti, della condizione essenziale perché il settore possa avere il suo naturale e giusto sviluppo. D'altra parte, noi sappiamo che ancora oggi, nel nostro paese, forti quantitativi di gas metano vanno perduti perché non possono essere trasportati dalle bocche di produzione al consumo: da ciò l'urgenza massima di disciplinare questa materia. Per questo io penso che il presente disegno di legge debba essere esaminato immediatamente, anche indipendentemente dagli altri due simili a cui ho prima accennato, in contrasto con coloro i quali ritengono che i tre provvedimenti vadano esaminati organicamente ed insieme.

Problema, quindi, di urgenza. Se si pensa che il solo metanodotto Milano-Torino investe più di 5000 contratti o vertenze con privati, si ha una pallida idea di quella che oggi è la situazione caotica in questa materia, anche perché l'A.G.I.P. ha dovuto spesso assumere degli atteggiamenti di forza e agire in condizioni di irregolarità così da prestare il fianco a speculazioni e ad imposizioni da parte di privati e anche di enti pubblici. Si pensi ancora che la media dei diritti che vengono corrisposti assomma a 2500 lire al metro quando si dovrebbe trattare solo di poche decine di lire in base ai criteri normalmente applicati quando si tratti di servizi pubblici: quale, dunque, che sia il danno finanziario per lo Stato derivante dal ritardo nell'approvazione di questi provvedimenti è facile immaginare. Noi oggi abbiamo una situazione di metanodotti che si sviluppa su una linea di 722 chilometri con una capacità di trasporto di 4 milioni e mezzo di metri cubi di gas quindi nemmeno la metà del quantitativo che si potrà trasportare fra qualche mese con l'utilizzazione dei giacimenti attuali). Sono poi previste costruzioni per altri 600 chilometri, mentre nel 1953 si aggiungerà la costruzione di altri 1500 chilometri di rete di metanodotti.

Sorge a questo punto il problema, sollevato dalla Commissione finanze e tesoro, della estensione a tutto il paese della rete di metanodotti, soprattutto nel senso di non trascurare le zone più depresse che non devono essere lasciate per lungo tempo escluse dal rifornimento di un prodotto importante come questo. Indubbiamente il problema esiste in quanto la rete già attuata o in corso di attuazione riguarda esclusivamente la Valle Padana. Va però notato che in questo campo esiste una situazione fluida, soprattutto per quanto riguarda le zone di produzione, in quanto l'A.G.I.P. ha intensificato, proprio a questo scopo, l'azione di ricerca nelle Marche e, in genere, nell'Italia centrale e meridionale. A parte, dunque, il fatto che questa, a mio avviso, non sarebbe la sede per sollevare la questione, in quanto avremo occasione di parlarne esaurientemente quando discuteremo della legge sull'E.N.I., evidentemente, se in un prossimo futuro si arrivasse ad individuare giacimenti nell'Italia centro-meridionale, il problema si sposterebbe completamente e lo studio che potremmo fare oggi apparirebbe indubbiamente prematuro. Ripeto, peraltro, che il problema esiste come problema di studio e di impegno politico da parte del Governo più che come problema immediato da esaminarsi in concomitanza con questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello della distribuzione del metano, si tratta di un problema estremamente delicato, perché viene ad interferire nella situazione giuridica attualmente esistente in tutto il nostro paese. Noi oggi, infatti, disponiamo di una larghissima rete, avente ramificazioni estremamente capillari in quasi tutto il paese, per la distribuzione del gas di carbone utilizzato prevalentemente in utenze di carattere domestico, ma, in taluni casi, anche per utenze di carattere industriale, sia pure con le limitazioni, i criteri e le caratteristiche che dipendono dal tipo di combustibile. Vedremo successivamente quali situazioni di estrema delicatezza ne derivino.

Esaminiamo ora dettagliatamente i principali istituti ed aspetti presentati dal disegno di legge distinguendoli in sette punti:

1°) l'istituto della concessione (che è l'istituto base dal quale derivano tutte le conseguenze);

2°) il modo particolare con cui qui sono configurati i poteri discrezionali della pubblica amministrazione;

3°) il limite e la misura dei diritti e degli interessi dei concessionari;

4°) il sistema dei prezzi;

5°) il rapporto fra i diversi settori, specialmente fra quello della coltivazione e quello dei trasporti e fra il sistema dei vettori e quello dei distributori;

6°) il problema dell'articolo 16 per quanto riguarda i rapporti fra il nuovo sistema di

gestione dei metanodotti e di distribuzione con la preesistente situazione della distribuzione del gas da carbone;

7°) le disposizioni finali che regolano la materia.

I primi sei articoli della legge hanno per oggetto appunto la concessione amministrativa che è alla base di tutti i diritti e di tutti gli oneri che fanno capo ai concessionari. Il disegno di legge in esame si ricollega, per l'istituto della concessione, ai costanti principî della nostra legislazione mineraria e, soprattutto, a quello in forza del quale lo Stato è proprietario del sottosuolo. Esso, quindi, riconduce i rapporti fra Stato e costruttori o esercenti di condotti di idrocarburi sotto questa forma tradizionale del nostro diritto amministrativo. Non sono, evidentemente, mancate le discussioni al riguardo. Per esempio, l'associazione mineraria ha inviato alla nostra Commissione un esposto nel quale illustra il punto di vista che l'istituto della concessione non sia il più rispondente e il più adatto al nostro caso, in quanto, secondo la suddetta associazione, lo Stato non ha niente di sua pertinenza da concedere: si tratterebbe, quindi, di una autorizzazione o di un permesso. Altri aggiungono che la concessione al trasporto di idrocarburi non concerne una attività pubblicistica dello Stato in quanto non rientra fra le operazioni e le attività economiche in ordine alle quali lo Stato ha costituito a suo favore un monopolio di esclusiva. Tanto è vero che chiunque può trasportare idrocarburi liquidi o gassosi servendosi di mezzi diversi dalla conduttura. Altri ancora asseriscono che né la natura della cosa trasportata, né il mezzo di trasporto rientrano in quelle categorie a cui la tradizione ha attribuito una caratteristica di demanialità.

A me non pare che queste osservazioni abbiano un serio fondamento. Non credo che si possa escludere il carattere di demanialità in una materia che, come questa, rende necessaria la tutela dello Stato ed investe interessi comuni e fondamentali così strettamente connessi con la responsabilità e la sovranità dello Stato. Ciò può determinare, anche senza una specifica declaratoria, il caso del monopolio dei trasporti degli idrocarburi a mezzo di oleodotti attribuito allo Stato. D'altra parte, la demanialità dei giacimenti di idrocarburi tocca già la ricordata legge mineraria del 29 luglio 1927, n. 1443, e poiché il trasporto dei minerali estratti è un atto integrativo strettamente connesso con la coltivazione mineraria, l'istituto della concessione sembra conforme a tutta la nostra legislazione in questa materia con le innovazioni nel trasporto degli idrocarburi.

Questa conclusione è importante in relazione alle questioni della revocabilità della concessione e alla questione della coesistenza di più concessioni su diversi oggetti che noi vedremo essere al fondo di tutto l'articolo 16.

Con la concessione lo Stato fa sorgere nel concessionario una facoltà relativa o a una cosa o a un servizio pubblico. Al di là di una bilateralità di rapporti, che manca sempre nell'autorizzazione o nel permesso, noi abbiamo qui il caso di una disciplina pubblicistica continua con necessario controllo affinché il servizio sia gestito per i fini che sono previsti nell'atto di concessione, pena la decadenza o la revoca della concessione. È quindi una differenza sostanziale che giuoca in questo campo fra l'istituto della concessione e quello dell'autorizzazione.

In connessione con queste considerazioni vanno posti altri aspetti della legge, fra l'altro quanto è previsto dall'articolo 18 in materia di disposizioni penali. È prevista infatti, nell'articolo 18, in determinate circostanze, la revoca della concessione. Nella legge mineraria del 1927 come nella legge della regione siciliana così come negli altri provvedimenti di cui abbiamo parlato, affiora ripetutamente questo problema della revocabilità o meno della concessione. L'ipotesi prevista è quella di una grave inadempienza del concessionario, mentre la revoca delle concessioni può anche essere giustificata da motivi di pubblico interesse. Inoltre, la revoca implica l'annullamento di una situazione giuridica che si rifà al momento della concessione, mentre nel caso in esame non può trattarsi che di una cessione di esercizio dal momento in cui viene fatto valere un nuovo interesse pubblico o in cui viene accertata una grave inadempienza.

Resta dunque acquisito il carattere di concessione dell'istituto base di questa legge. Tutto il disegno di legge risulta, in conseguenza, informato al riconoscimento di un massimo interesse pubblico nella funzione del trasporto degli idrocarburi e ad una disciplina essenzialmente pubblicistica di tutti i rapporti che ne derivano fra lo Stato e i privati concessionari o le pubbliche amministrazioni che hanno interessi connessi in questa materia. Da ciò consegue in primo luogo l'accoglimento del criterio di cui parla l'articolo 7 del disegno di legge, di considerare i gasdotti e gli oleodotti come opere di pubblica utilità.

Si può discutere, per quanto riguarda detto articolo, sull'idoneità o meno della procedura che qui viene prevista. Forse il rinvio puro e semplice alla legge di espropriazione per pubblica utilità del 1865 è meno idoneo, tenuto conto delle necessità che noi constatiamo in questa materia. Serve indubbiamente meglio il concetto della servitù, con tutte le procedure che tendono a farla valere, che non la complessa procedura di esproprio. Quindi è preferibile il concetto di servitù sulla striscia di terreno che segue l'asse della condotta.

Circa il problema della discrezionalità della pubblica amministrazione, vi sono state molte critiche a questo disegno di legge, soprattutto nel senso che si è voluto far qui luogo ad una amplissima discrezionalità da parte della pubblica amministrazione e soprattutto da parte del Ministero dell'industria. In particolare, si è notato che, contrariamente a tutta la prassi e a tutta la situazione legislativa che abbiano avuto fin qui, dalla legge mineraria alla legge siciliana del marzo 1950, vengono qui sistematicamente omessi i pareri del Consiglio superiore delle miniere ed altri consigli tecnici nel momento del rilascio della concessione, così come nel momento di una eventuale revoca, o comunque di un intervento dello Stato nella situazione che viene a crearsi.

Si è anche fatto osservare che mancavano determinati collegamenti, che tuttavia vengono rispettati negli altri due disegni di legge di cui si è detto. Indubbiamente, sotto taluni aspetti, noi potremo arrivare a delle correzioni di taluni aspetti di questa, forse eccessiva, discrezionalità che da un lato nasce dal desiderio di sveltire al massimo la disciplina di una materia in continua evoluzione come questa. Tuttavia, penso che si possa tener conto per taluni aspetti fondamentali di queste critiche.

Per quanto riguarda l'articolo 12, e quindi la posizione che è stata assunta a questo riguardo dalla Commissione finanze e tesoro fino ad oggi, il prezzo di cessione del metano non è stato fissato in base al costo di coltivazione e produzione, ma in base al costo del combustibile stesso, che ha sostituito il carbone e la nafta. Evidentemente, in una fase di non uniforme distribuzione del metano sul territorio nazionale, una prassi di questo genere è ampiamente giustificata. Noi verremmo altrimenti a favorire industrie che oggi possono avere metano, a danno di altre che non lo possono avere. È evidente che questa situazione deve essere transitoria. Da essa si deve uscire al più presto, altrimenti vani sarebbero i vantaggi e le incidenze cospicue sulla situazione economica.

È evidente che la politica dei prezzi è a base di tutto il problema della distribuzione del metano: problema che tocca gli interessi delle zone dove oggi il metano non arriva; problema di una politica eventualmente differenziata per i diversi settori della vita economica nazionale.

La IV Commissione ha creduto di ravvisare anche nell'articolo 12, così com'è formulato, un abbandono dei criteri normali in questa materia: abbandono del criterio di un prezzo politico in un mezzo di energia base come può essere questo; adozione di un criterio tendenzialmente privatistico come può essere quello della commisurazione di un canone secondo la lunghezza delle linee e della rete dei metanodotti.

Nella Commissione vi sono soprattutto due preoccupazioni fondamentali: in primo luogo quella di un trattamento ingiusto che può essere fatto alle regioni più povere, che sono anche quelle più lontane dagli attuali giacimenti accertati (di qui la richiesta che già in sede di discussione di questo disegno di legge si arrivi all'approvazione di un programma governativo, o di un programma da parte dell'azienda di Stato, di costruzione di metanodotti per tutto il territorio nazionale); in secondo luogo, l'altra preoccupazione della possibilità che si vengano a costituire delle rendite o delle quasi-rendite di posizione e quindi delle situazioni monopolistiche a favore di varî gruppi di aziende private.

Per quanto riguarda il problema del canone, esso è connesso con l'istituto della concessione. Lo Stato concede un bene essenzialmente suo, e, come è costante criterio di tutta la nostra legislazione, impone un canone per l'utilizzazione di queste concessioni.

La IV Commissione permanente ci chiede oggi l'abbandono della commisurazione del canone lineare. Nessuna difficoltà, io penso, si oppone ad una diversa configurazione di questo canone, che d'altra parte incide nella misura minima di due lire al metro, con una rete che non raggiunge, oggi, i mille chilometri. Ben si vede come si tratta di una somma irrisoria rispetto alla somma di centinaia di miliardi richiesta oggi per lo sviluppo del programma in questa materia. Comunque, se noi dovessimo sostituire, nelle attuali proporzioni e incidenze, al canone lineare un canone eventualmente commisurato con l'unità di volume (metro cubo al consumo), noi dovremmo stabilire questo canone nella misura di 5 decimillesimi di lira. Si

tratta, quindi, di un canone irrisorio. Non so quale sarà l'atteggiamento del Ministero delle finanze.

La IV Commissione permanente desidera il prezzo unico al consumo come conseguenza del canone che, commisurato linearmente, passa a canone che incide sull'unità di volume consumata. Penso che la preoccupazione, non tanto come preoccupazione di fatto, quanto come preoccupazione di principio, possa esser giusta. Tutti i criteri fin qui seguiti nel campo dell'intervento dello Stato e nella disciplina dei prezzi sono stati sostanzialmente conformi a questa preoccupazione. Ed io credo che si possa senz'altro aderirvi.

Vi sono, poi, altri problemi che esulano, io ritengo, da quella che è l'accezione immediata del disegno di legge, come il problema di una politica differenziata dei prezzi a seconda dei diversi settori industriali, o di altro genere, nell'utilizzazione delle energie metanifere o del petrolio in genere. Quindi, per il momento, accantonerei questo problema. Tuttavia, il punto più controverso della legge è quello dell'articolo 16. L'esistenza di precedenti concessioni in esclusiva da parte dei comuni, sia delle condotte che della distribuzione del gas alle diverse società del gas, crea una situazione di potenziale contrasto e di virtuale concorrenza fra i due gruppi di società e specialmente fra l'azienda di Stato, l'A.G.I.P. la S.Na.M., ecc., orientate verso una soluzione di fatto, se non di diritto, monopolistica in tutto questo problema.

I principali aspetti di questa questione sono i seguenti. Primo, possibilità di attraversare con le condotte di idrocarburi il territorio dei comuni che hanno dato le accennate concessioni in esclusiva; secondo, distribuzione del gas naturale nei territori comunali così attraversati e per i diversi usi a cui può servire il gas (usi domestici, riscaldamento invernale, uso di tipo industriale). Si tratta di pregiudiziale ad una situazione che coinvolge una serie complessa di questioni di diritto rispetto alle posizioni acquisite e di fatto, quindi possibilità tecnica di questa coesistenza, possibilità di adattamento della rete attuale al trasporto anche del gas naturale, problema di adozione dei nuovi tipi, eventualmente miscelati, di gas, problema di collaborazione tra capitale pubblico e capitale privato.

Altra pregiudiziale a tutta questa serie di questioni è la questione della revocabilità o meno di tali concessioni. È una antica questione, già apparsa altre volte ed anche in tempi recenti nella nostra legislazione. È nota soprattutto per la revoca alle società produttrici e distributrici del gas illuminante, per far luogo alla illuminazione per mezzo di energia elettrica. In conseguenza della larga utilizzazione dell'energia elettrica, sorse questo problema in Italia. È noto, altresì, l'atteggiamento delle società che avevano la concessione del gas illuminante, atteggiamento fermo su posizioni rigide ed intransigenti, in difesa di questa loro posizione esclusiva, posizione convalidata per lungo tempo dalla stessa giurisprudenza.

Tuttavia, dopo lunga battaglia sostenuta dalla nostra principale dottrina amministrativa in questa materia, siamo arrivati oggi, nel nostro diritto amministrativo, in tutte le leggi che si sono susseguite dal 1910 in poi, all'accettazione del criterio che laddove si tratta della concessione a privati di pubblici servizi, tale concessione non debba mai compiersi in modo tale che le imprescrittibili facoltà dell'amministrazione vengano ad essere lese, con pregiudizio del pubblico interesse.

Prevalenza, quindi, del criterio che il pubblico interesse deve valere nei confronti di diritti eventualmente privati, in modo che la concessione può essere fatta, ma il principio è che deve essere fatta a condizione che siano permessi tutti i miglioramenti tecnici richiesti dall'utilità generale, e che ai concessionari non siano conferiti diritti che possano ostacolare comunque tali perfezionamenti.

La concessione non dà luogo a diritti esclusivi quando è irrevocabile, ma a diritti che varranno se e fino a che essi siano compatibili col prevalente pubblico interesse.

Si arriva, quindi, all'ammissione del principio della revocabilità della concessione, quando vi siano ragionevoli ed equi motivi di pubblica utilità.

Sulla base di queste considerazioni, la pubblica amministrazione può disporre la revoca, anche senza una disposizione legislativa. A maggior ragione, quindi, noi la possiamo qui oggi disporre, trattandosi di un intervento che avviene in sede legislativa. A me pare, quindi, che tutte le eccezioni che sono state avanzate circa la impossibilità di disciplinare legalmente la revoca delle concessioni, non abbiano fondamento. Nessun fondamento ha il rilievo, mosso sotto questo profilo, sulla disciplina fondamentale dell'articolo 16.

Arriverò immediatamente ad alcune conclusioni per quanto riguarda l'aspetto del trasporto previsto dall'articolo 16.

Non mi sembra dubbio che debba essere qui ammesso ampiamente il concetto che questo diritto di esclusiva non possa valere ad impedire l'attraversamento dei territori da parte delle condutture che siano richieste per lo sviluppo di questa situazione, ed anzi riterrei opportuno, per una più ragionevole disciplina di questo articolo, stralciare la parte che configura il problema del trasporto. Di modo che l'articolo 16 dovrebbe essere così formulato: « I diritti di esclusiva riconosciuti a favore di imprese di produzione e distribuzione di gas nell'ambito del territorio... »: toglierei, in sostanza, le parole « di carbone », perché esistono già in atto diritti di concessione, sia a privati che ad aziende municipalizzate, che prevedono anche la concessione del gas non di carbone.

Quindi, ammissione del criterio del diritto di attraversamento in senso amplissimo.

Per quanto riguarda il problema della distribuzione da parte delle aziende concessionarie delle condutture e della distribuzione del metano nei territori comunali così attraversati, noi abbiamo alcuni aspetti particolarmente controversi.

Ammesso il criterio della revocabilità, noi affermiamo un criterio che naturalmente solleva una serie infinita di obiezioni e di difficoltà, sia da parte delle aziende private concessionarie della fornitura e della distribuzione del gas di carbone, sia da parte delle aziende municipalizzate. Esse tendono a mantenere le loro posizioni di esclusiva, ed oltreché su ragioni di diritto, fondano questa loro posizione su ragioni di carattere tecnico e su ragioni di fatto, in quanto esse sostengono che l'attuale rete di distribuzione del gas può essere, con opportuni accorgimenti (reti di rinforzo, ecc.), utilizzata anche per la distribuzione del metano.

Le aziende di Stato (A.G.I.P., ecc.) sostengono invece, sotto il profilo di diritto, che grave sarebbe la menomazione per un immediato sviluppo di questa attività, se fossero fatte valere, in modo così ampio, queste posizioni di esclusiva, tanto più che queste concessioni si riferiscono quasi essenzialmente al gas di carbone, e quindi non possono essere fatte valere, a stretto diritto, anche nei confronti di un altro tipo di gas.

In linea tecnica si contesta poi fortemente che sia possibile una doppia utilizzazione della rete attualmente adibita alla distribuzione del gas di carbone anche per la distribuzione del metano. Si contesta anche l'opportunità di giungere ad una miscela di due gas: si contesta la possibilità di giungere al rafforzamento dell'attuale rete; si contesta la possibilità di giungere alla fornitura, specialmente alle industrie, di un tipo di gas che, per diminuita pressione o per aumento del potere calorifico, non potrebbe comunque corrispondere alle attuali necessità della produzione industriale.

Ritengo che, sostanzialmente, questa posizione possa essere, da noi accolta, quella, cioè, per cui il principio assoluto del mantenimento di queste esclusive debba essere superato dal prevalente interesse pubblico, per garantire al più presto un ampio afflusso, a favore specialmente di tutta l'industria, di questa così fondamentale energia della nostra vita economica.

Sorge tuttavia un problema essenziale, che è quello che tocca il terzo comma dell'articolo 16, e cioè il problema dell'indennità, problema che viene ricondotto al rispetto della norma costituzionale, in quanto l'articolo 42 della Costituzione dice che può essere, sì, espropriata la proprietà privata, per motivi d'interesse generale, ma sempre dietro corresponsione di un idennizzo.

Si dice quindi: se voi intendete favorire un intervento di aziende pubbliche o private concessionarie della distribuzione del metano anche laddove oggi esistono posizioni di esclusiva a favore di aziende pubbliche o private, voi dovete però ammettere il principio della indennità, perché ci troviamo di fronte ad un esproprio nel senso tecnico della parola.

A mio parere, bisognerebbe distinguere i casi in cui non abbiamo concessioni preesistenti che si riferiscono soltanto al gas di carbone, da quelli di concessioni preesistenti in cui, oltre al gas di carbone, viene concessa la esclusiva anche per il gas naturale e per tutti i gas in genere.

Indubbiamente, in questo secondo caso, l'ipotesi secondo cui si configuri un vero e proprio caso di esproprio, è difficilmente contestabile. E allora, in questo caso, dovremmo, contrariamente a quanto previsto nell'ultimo comma, formulare diversamente l'articolo 16, in modo da far corrispondere la sua formulazione ai diversi casi che si presentano, o quanto meno ai due casi fondamentali: quello delle concessioni che si riferiscono solo al gas di carbone, e quello che si riferisce a concessioni in senso lato, a tutti i possibili tipi di gas.

Queste sono le principali questioni, queste sono, a mio avviso, le posizioni che noi dovremmo adottare nei confronti dei principalissimi casi che emergono dall'esame di questa legge.

Sono spiacente di essermi intrattenuto così a lungo su queste questioni, ma ritengo che per una prima informazione bisognava essere messi innanzi ai casi principali.

Il provvedimento è molto importante, e noi tocchiamo qui interessi cospicui. Sono note le posizioni di tutte le aziende del gas, come sono note le posizioni assunte dalla Federazione nazionale delle aziende municipalizzate. La questione è stata altresì ampiamente dibattuta sulle principali riviste giuridiche, e noi dovremo attentamente considerare tutti questi diversi problemi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marotta, relatore per la IV Commissione finanze e tesoro.

MAROTTA, *Relatore per la IV Commissione*. Dopo la relazione tanto ampia del collega onorevole Bersani, io potrò limitare il mio intervento. Sarò infatti breve, e cercherò solo di illustrare i motivi che hanno determinato il parere contrario al disegno di legge della Commissione finanze e tesoro.

Già l'onorevole Bersani ha fatto rilevare la importanza che ha il metano, e ancor più può avere in avvenire, per lo sviluppo della nostra economia. Noi siamo tutti convinti dell'importanza di questo nuovo combustibile ed abbiamo accolto con simpatia e fiducia la politica del Governo che mirava a controllare le ricerche e lo sfruttamento di questa ricchezza. Pensavamo che l'obiettivo finale della politica governativa dovesse essere il seguente: assicurare una distribuzione di questo gas secondo un sistema preordinato, organico, in relazione alla potenzialità dei giacimenti, alla durata dei giacimenti stessi, alla loro ubicazione, alle prospettive di nuove ricerche, ed in relazione anche alle esigenze economiche delle varie regioni ed alla necessità imprescindibile di assicurare questo combustibile allo stesso prezzo in tutte le località dove le condotte dovranno recarlo.

Siamo sicuri che questo proposito è condiviso anche dal Governo, che al riguardo si è ripetutamente espresso in questo senso. Senonché abbiamo rilevato che il disegno di legge in esame non costituisce lo strumento più idoneo per tradurre in realtà questi propositi più volte enunciati. Ho avuto occasione di far osservare ad alcuni colleghi che se questo disegno di legge fosse stato presentato cinquant'anni fa, probabilmente sarebbe stato configurato, almeno sostanzialmente, con la stessa forma. Ho avuto anche occasione di osservare che, quando si provvide a regolare la concessione dell'energia idrica da trasformare in energia elettrica, si seguirono all'incirca gli stessi criteri.

Quindi, mi pare che nella formulazione di questo disegno di legge non si sia tenuto conto affatto della triste esperienza che abbiamo fatto nel settore della distribuzione dell'energia elettrica e che soprattutto, non si sia tenuto conto delle esigenze della nostra attuale economia, esigenze le quali non si riferiscono come ritiene il collega onorevole Bersani — esclusivamente alle regioni depresse, ma si riferiscono anche alle regioni fortemente industrializzate, perché è indiscutibile che la disponibilità di questo gas può determinare delle nuovissime posizioni in fatto di concorrenza. Infatti una regione anche a forte sviluppo industriale che non potesse usufruire di questo gas, a differenza di altre regioni, si verrebbe a trovare in una condizione di grande inferiorità.

Sono anche persuaso che, se lasciassimo alla libera iniziativa lo sviluppo delle condutture, dopo parecchi anni, attraverso — mi sia consentita l'espressione — una rivoluzione industriale, potremmo avere una soluzione benefica di molti dei problemi che oggi ci assillano, ma questo ci costerebbe una crisi rilevante nell'attuale sistema industriale di cui disponiamo. Infatti, almeno teoricamente, si potrebbe verificare questo: le concessioni, secondo il disegno di legge in esame, sono date dal Ministero dell'industria a chi le domanda e non è richiesto alcun particolare requisito. Alla fine si avrebbe un sistema di metanodotti sorti da un insieme di concessioni date senza alcun organico collegamento, cioè senza nessun obiettivo criterio in relazione alle esigenze della nostra economia. Perciò potremmo avere diversi concessionari per le diverse zone, i quali si troverebbero collegati in un monopolio di fatto nel chiedere delle condizioni di favore alle aziende produttrici e molto probabilmente si presenterebbero divisi nel chiedere delle tariffe differenziali per la distribuzione del gas ai consumatori, ed è innegabile che chi gestisce la concessione di un metanodotto più lungo ha il diritto di vendere il metano ad un prezzo superiore rispetto a colui il quale gestisce un metanodotto più breve.

Il principio di questa differenziazione dei prezzi è ammesso esplicitamente dall'articolo 12 del disegno di legge, che stabilisce il canone annuo in relazione alla lunghezza del metanodotto. L'onorevole Bersani ha detto che questo criterio si può attenuare: d'accordo, ma allora vuol dire che invece di avere una differenziazione di prezzi esplicitamente ammessa, si avrà una differenziazione implicita-

mente ammessa, in quanto è indiscutibile che quel canone non è determinante ai fini di questa diversità di prezzo. L'onorevole Bersani stesso ha osservato che ciò è irrilevante, poiché quello che conta è l'ammortamento del costo della costruzione di questi metanodotti. Naturalmente chi ha avuto una concessione ed ha costruito un metanodotto della lunghezza di 500 chilometri, dovrà chiedere un prezzo maggiore di vendita del metano rispetto a colui che, per esempio, ha costruito un metanodotto lungo 100 chilometri. Pertanto con questo sistema avremo certamente una diversità di prezzo. Né vale dire che può intervenire lo Stato stabilendo delle tariffe. Come può farlo lo Stato? Tenendo conto dei costi del concessionario che spende di meno? No, perché allora non troverà più alcun concessionario disposto a costruire condutture lunghe. Potrà farlo tenendo conto dei costi del concessionario che ha speso di più? Ma in tal modo lo Stato consentirà un lucro eccessivo a colui il quale ha costruito una breve conduttura. Potrà stabilire un conguaglio, ma questo forse non è possibile, perché ricordo che da molti anni ormai noi aspettiamo dei conguagli nel campo dell'energia elettrica, ma finora questi conguagli non vi sono stati, e, anche se vi fossero, molto probabilmente non si potrebbero calcolare con l'equità che si richiede e si determinerebbero dei guadagni illeciti a tutto danno di alcune aziende e dei consumatori in genere.

A mio avviso, non vale neppure l'altra obiezione che è stata avanzata e cioè che il Ministero dell'industria sarebbe prudente nel dare queste concessioni e le limiterebbe ad alcune aziende di Stato, come l'A.N.I.C., l'A.G.I.P., l'Azienda metano ed altre, cioè ad aziende che diano ogni garanzia. Infatti la legge rimane, mentre i ministri succedono l'uno all'altro: noi siamo sicuri che l'attuale ministro dell'industria si regolerebbe con questo criterio, ma non sappiamo cosa potrebbe avvenire domani e non è detto che noi dobbiamo varare una legge affidando al ministro dell'industria una interpretazione conforme al nostro pensiero. Dobbiamo invece fare una legge conforme ai nostri desideri.

Si è detto, poi: non vale possedere i metanodotti quando la produzione è nelle mani di un ente dello Stato, perché questo ente dominerà la concessione dei metanodotti. Sono invece di contrario avviso, perché l'ente dello Stato non saprà cosa fare di questo metano se non potrà disporre delle condutture necessarie per immettere il gas al consumo. Quindi saranno le aziende proprietarie dei metanodotti (che probabilmente saranno aziende di Stato, ma che teoricamente — secondo questo disegno di legge — potrebbero essere anche di privati) ad imporre la loro volontà nei confronti delle aziende produttrici.

Perciò è assurdo che noi facciamo una politica restrittiva nel campo delle ricerche ed affidiamo esclusivamente all'A.G.I.P. il rischio della ricerca, con il conseguente pericolo di spendere denaro senza alcun risultato positivo, quando poi — in base a questo disegno di legge — affidiamo il trasporto e la distribuzione del gas, che costituiscono un affare sicuro, a chiunque lo richiede.

Pertanto mi sembra che proprio il principio informatore di questo provvedimento non possa essere assolutamente accettato e che tutte le obiezioni avanzate non valgano a farci recedere da questo atteggiamento.

L'unica considerazione che dobbiamo valutare serenamente concerne la necessità di assicurare il completamento di quei metanodotti (che sono per lo più gestiti dall'A.G.I.P.) che sono stati già iniziati e la cui costruzione prosegue fra enormi difficoltà perché manca uno strumento legislativo per assicurare i necessari privilegi a questo ente che costruisce il metanodotto. Dovremo cercare di risolvere questo problema relativamente ai metanodotti che sono in costruzione da parte dell'A.G.I.P. e che costituiscono la quasi totalità dei metanodotti.

Dobbiamo chiedere al ministro dell'industria e del commercio di sottoporci un programma di distribuzione razionale di questa energia tenendo conto di tutte le esigenze ed anche di un altro aspetto del problema, che è essenziale per una buona politica economica da parte del Governo. Indubbiamente — su questo volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi — noi siamo scarsi, se non privi, di mezzi economici di intervento. Avere la piena disponibilità nella distribuzione di questa importantissima fonte di energia, significa per lo Stato assicurarsi la disponibilità di uno strumento di intervento molto più efficace di tutti quegli altri indiretti strumenti di intervento con i quali finora si è operato.

Noi potremmo avere — e riprendo un concetto accennato dal collega onorevole Bersani — delle tariffe differenziali per settore piuttosto che per località, ed al riguardo faccio osservare la differenza che si potrebbe avere fra la distribuzione da parte dello Stato e la distribuzione da parte dei privati. Il privato, dovendo scegliere fra due regioni delle quali una sia a forte sviluppo industriale, ma già disponga largamente di altre fonti di ener-

gia, ed un'altra, che sia a medio sviluppo industriale e meno dotata di altre fonti di energia, costruirebbe certamente il metanodotto nella regione ricca di industrie e nella quale sono molti consumatori. Lo Stato, invece, potrebbe preferire la costruzione del metanodotto in una regione meno florida dal punto industriale, aiutando in tal modo le zone che si trovano in maggiori difficoltà economiche. Pertanto è preferibile la distribuzione da parte dello Stato, tanto più che nel campo delle ricerche si è adottata una politica restrittiva. Se invece lasciassimo la distribuzione indiscriminatamente a tutti coloro che la chiedessero, avremmo questa situazione in rapporto al campo dell'energia elettrica: le centrali sarebbero nazionalizzate, mentre le condutture elettriche sarebbero in mano ai privati, il che costituirebbe davvero un assurdo. Io, invece, posso ammettere il criterio opposto e cioè che si proceda alla nazionalizzazione della distribuzione, lasciando eventualmente le centrali nelle mani dei privati. Allo stesso modo non è assolutamente ammissibile che si limiti il campo di ricerca dei privati e poi si lasci ai privati stessi la più ampia possibilità, almeno sul piano teorico, di distribuire e quindi di fissare il prezzo di questa energia.

Pertanto noi riconfermiamo la nostra opposizione a questo disegno di legge, opposizione la quale non si riferisce a questo o a quell'articolo.

Mi sembra che tutti gli altri problemi dottamente esposti dal collega onorevole Bersani siano di importanza trascurabile rispetto a questo problema di fondo. Infatti il contrasto con gli attuali concessionari si risolverà, in un modo o nell'altro, in funzione delle esigenze della nostra economia. Così noi, se vi è una città che abbia industrie le quali possano giovarsi del metano, non potremo privarla della disponibilità di questo gas soltanto per il fatto che in quel centro vi è una officina di gas illuminante da carbone la quale ha una esclusiva per il trasporto. Naturalmente indennizzeremo questa officina, perché non vogliamo danneggiare nessuno, ma comunque dobbiamo tener conto esclusivamente degli interessi della nostra economia, la quale può indurci anche a disciplinare il consumo del metano.

Ricordo che, in seno alla Commissione finanze e tesoro, io accennai all'impiego del metano in usi domestici. Qualche collega protestò perché ritenne che io mi riferissi alla possibilità tecnica di utilizzazione di questo gas. Io sono assolutamente convinto che il metano possa essere utilmente impiegato in usi domestici, ma mi domando se ci convenga utilizzare il metano per usi domestici laddove possiamo utilizzare il carbone di legna o la carbonella, piuttosto che impiegare il metano in usi industriali, cioè nel settore in cui ci dibattiamo in maggiori difficoltà.

Sono tutti problemi che richiedono una azione diretta da parte dello Stato, attraverso un ente nuovo che non sia neppure una delle solite partecipazioni dello Stato come è l'I.R.I., ma attraverso un'azienda nazionalizzata la quale permetta con questa nuova fonte di energia un intervento regolatore e propulsore nella nostra economia.

Ritengo che l'onorevole ministro dell'industria possa accogliere questo suggerimento. Pertanto la soluzione migliore sarebbe di ritirare il disegno di legge in esame sostituendolo con un altro che regoli la materia che attualmente necessita di una disciplina, cioè la costruzione dei metanodotti iniziati dall'A.G.I.P. Deve però essere sancito l'obbligo, nei confronti del ministro dell'industria, di sottoporre al C.I.R. un programma nazionale per la costruzione di una rete completa di metanodotti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Le due relazioni dei colleghi onorevoli Bersani e Marotta sono state ugualmente interessanti, ma evidentemente contrastano nelle conclusioni.

Penso che il problema del metano debba trovare una soluzione unitaria nei successivi provvedimenti che sono stati già annunciati. La questione del metano oggi è molto importante perché questo gas ci permetterà di sganciarci da una schiavitù verso l'estero, che finora ha incatenato la nostra industria.

Io non concordo con le conclusioni alle quali è pervenuto l'onorevole Marotta, mentre sono d'accordo con l'esposizione che egli ha fatto. Ritengo che questi impianti debbano essere esclusivamente di enti appartenenti allo Stato, per evitare le conseguenze che abbiamo avuto a proposito degli impianti elettrici e a proposito della schiavitù che abbiamo nei confronti dei monopolizzatori.

Tutto questo lo possiamo realizzare non con un'altra legge, ma modificando l'articolo 1 del provvedimento in esame. Se all'articolo 1 noi dicessimo che il Ministero dell'industria, previo parere di una commissione di tecnici, ha la facoltà di dare concessioni per l'esercizio dei metanodotti, e quando noi precisassimo che queste concessioni devono essere esclusivamente fatte ad enti statali op-

pure a consorzi di enti pubblici, il problema sarebbe risolto.

Ma se noi rinviamo la questione ad un'altra legge, perderemo tempo e arriveremo all'anno prossimo senza avere regolato questa importantissima materia.

Quindi, se potessimo trovare la possibilità di modificare l'articolo 1, emendando altresì, in conseguenza, gli articoli successivi, inquadrandoli in quelle che sono state le istanze del relatore della Commissione finanze e tesoro — d'accordo naturalmente col ministro dell'industria — noi potremo approvare la legge e fare gli interessi del lavoro e della produzione.

PIERACCINI. Parlo per mozione d'ordine. A me pare — e mi dispiace di non essere perfettamente d'accordo col collega onorevole Faralli — che la questione che adesso esaminiamo comporti una decisione preliminare, la decisione che è stata esposta esattamente dal relatore della Commissione finanze e tesoro. Questi, giustamente, esprimendo il parere unanime della IV Commissione, ha posto la questione: se noi vogliamo entrare nell'ordine di idee di regolare questa materia, la dobbiamo regolare definitivamente, perché noi siamo di fronte a un atto di importanza decisiva e fondamentale. Noi non possiamo, affrettatamente, creare una legislazione che si presenta divisa prima di nascere, perché lo stesso relatore della Commissione per l'industria ci ha detto che siamo di fronte a tre provvedimenti. Quindi, siamo già di fronte ad una legislazione che, prima di incominciare, si presenta già caotica. Ciò è assurdo.

D'altra parte, non si tratta nemmeno — ecco dove non sono d'accordo col collega onorevole Faralli — di modificare l'articolo 1, perché modificare tale articolo vuol dire far crollare tutto il sistema delle concessioni, che è il sistema sul quale è imperniata l'attuale legislazione.

Il che significa che la questione pregiudiziale che sorge è la seguente: noi dobbiamo decidere se siamo d'accordo con l'opinione espressa dal relatore della Commissione finanze e tesoro. Se noi siamo d'accordo con quanto ha detto il relatore della IV Commissione, noi dobbiamo rinviare la legge all'esame del Governo, e il Governo dovrà riproporci successivamente un disegno di legge che tenga conto dell'opinione espressa dalle due Commissioni riunite.

CORBINO. Data l'enorme complessità del disegno di legge, le particolari difficoltà dei problemi di ordine giuridico, tecnico ed economico, che sorgono dal suo contenuto e dal contenuto degli altri due disegni di legge, che in un certo senso sono con questo collegati, ritengo che un esame in sede di Commissioni riunite non possa essere fatto se non su uno schema preciso, concordato eventualmente col Governo, che potrebbe essere preparato da un comitato scelto fra i membri delle due Commissioni.

Del resto, questa è la procedura — se non vado errato — prevista per l'esame preventivo di disegni di legge da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea.

Data l'attuale situazione politica, e poiché noi siamo alla vigilia della interruzione dei lavori parlamentari e non abbiamo la serenità e la tranquillità sufficienti per prendere decisioni di così grave responsabilità, io pregherei il Presidente di delegare, d'accordo col presidente della Commissione finanze e tesoro, ad un comitato ristretto di nove o undici membri (in cui siano rappresentate le due Commissioni, i varî punti di vista e le varie tendenze politiche), l'esame di questo provvedimento, perché essi, d'accordo con i membri del Governo, stabiliscano che cosa può sopravvivere del provvedimento e in qual senso esso dovrebbe essere modificato.

PIERACCINI. Accetto la proposta.

MATTEI. Parlo sulla proposta Corbino. In questo momento, alle bocche dei pozzi, noi abbiamo una produzione di 7 milioni e mezzo di metri cubi di metano al giorno, che corrispondono ad oltre 100 mila quintali di carbone al giorno, ad un prezzo economico, perché il metano viene venduto col 3,50 per cento di risparmio. Ora, se non affrontiamo il problema dei trasporti e quello della distribuzione, il problema della produzione rimane fermo, perché queste tre questioni sono legate fra di loro.

Attualmente, circa un migliaio di chilometri di metanodotti sono stati già costruiti, affrontando difficoltà enormi perché ci si è trovati di fronte al ricatto del privato ed anche dell'ente pubblico.

Il problema riveste importanza affinché il metano possa arrivare al consumo. La rete dei metanodotti è già stata predisposta. Partendo dall'Alta Italia, fino alla linea gotica, già 1000 chilometri di metanodotti sono in funzione, 600 in costruzione ed altri 1600 da ultimare entro il 1952. Ora, dato che per la costruzione di questi metanodotti è stata impiegata una quantità enorme di tubi di acciaio, noi attualmente non abbiamo la possibilità di avere altri tubi. Desidero quindi richiamare l'attenzione delle due Commissioni su questo punto.

Già parecchio tempo fa, io dissi che non bisognava arrivare ad una industrializzazione della Valle Padana trascurando il Centro-Sud, ma che bisognava tener conto di uno sviluppo graduale, perché il metano doveva essere venduto allo stesso prezzo sia a Genova che a Napoli. Ora solo lo Stato può provvedere a regolare tutta questa materia.

D'altra parte, se — come diceva qualche onorevole collega — noi procediamo alla produzione del metano senza un'adeguata rete di metanodotti, colui che trasporta il metano avrà in mano il monopolio del prodotto. Noi sappiamo che nelle città le società concessionarie reclamano il servizio del trasporto del metano. D'altra parte, le società concessionarie hanno avuto queste concessioni quando il problema del metano non esisteva se non in misura minima per il riscaldamento delle abitazioni civili e in misura piccolissima per l'industria.

Ora, si tratta, in realtà, di due merci completamente diverse e l'azienda dello Stato non chiede nulla e nulla vuol togliere alle società concessionarie, ma vuol distribuire il metano allo stesso prezzo a tutte le industrie. Qui sono sorte notevoli difficoltà, in quanto se questa distribuzione venisse affidata alle società concessionarie queste assumerebbero un monopolio di fatto. Da un rilievo compiuto in Italia settentrionale esistono 12 mila industrie delle quali ben 500 funzionano già a metano e altre 200 saranno allacciate entro questo mese, ragione per cui entro la fine dell'anno si può presumere che circa un migliaio di industrie funzioneranno a metano, come ad esempio la Montecatini, gli stabilimenti Pirelli, la Falk, ecc. In quattro o cinque anni, con l'organizzazione che ha creato l'azienda dello Stato, tutte le industrie ubicate nella Valle Padana, nel Veneto, nell'Emilia, in Lombardia, in Liguria, nel Piemonte saranno allacciate e potranno funzionare a metano.

PIERACCINI. Ma allora stiamo discutendo nel merito!

MATTEI. Si sono verificati dei casi, nei quali l'azienda dello Stato dopo aver affidato la concessione della distribuzione del metano a ditte private, ha poi dovuto constatare che queste non hanno fatto nulla. Vi sono stati altri casi in cui ditte che avevano pagato il metano a 11,75 lo hanno poi rivenduto a 64 lire. Di fronte a questi fatti e a queste difficoltà nelle quali l'azienda di Stato si dibatte, io prego...

PRESIDENTE. Onorevole Mattei, noi siamo ora di fronte ad una pregiudiziale avanzata dall'onorevole Corbino, per cui ella può soltanto illustrare quali conseguenze, qualora la pregiudiziale venisse accolta dalla Commissione, ne potrebbero conseguire allo sviluppo dei metanodotti.

MATTEI. Vorrei far presente alle Commissioni riunite quali siano gli inconvenienti e, conseguentemente, la perdita enorme che avrebbe il paese per quanto riguarda il ritardo dello sviluppo dei metanodotti e della distribuzione di questo gas, qualora si rinviasse ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge. Mi dichiaro, quindi, contrario alla pregiudiziale dell'onorevole Corbino.

CHIEFFI. Il dissenso su questa legge è nato nella Commissione finanze e tesoro, e precisamente in relazione all'articolo 12; per lo meno, la comunicazione si riferì a questo articolo. Ora io faccio presente che noi stiamo discutendo questo problema da 4 anni. Se ne è discusso anche al Consiglio delle miniere di cui sono il presidente, e si è ritenuto ad un certo punto che tutto il problema che riguarda il metano dovesse venire distinto in tre grandi settori: organizzazione da dare all'azienda dello Stato per lo sfruttamento del metano; questione riguardante la Pianura Padana nei confronti della legge mineraria generale sullo sfruttamento dei giacimenti; e questione dei giacimenti posti in altre parti d'Italia. Trovandosi di fronte a questi problemi, non è possibile quindi che un comitato coordinatore prepari un'unica legge che disciplini tutta la materia. Rivendico il diritto, come componente della X Commissione industria...

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Se rivendica il diritto è inutile che discutiamo ancora... Non si può continuare la discussione se si è in equivoco!

CHIEFFI. Noi abbiamo necessità di arrivare ad una conclusione...

PRESIDENTE. Onorevole Chieffi, la prego di dichiarare se ella è contrario o no alla pregiudiziale dell'onorevole Corbino, cioè se è d'accordo o no per la nomina del comitato proposto dall'onorevole Corbino, motivando le ragioni del suo eventuale disaccordo.

CHIEFFI. Ho già dichiarato di essere in disaccordo con la proposta dell'onorevole Corbino, soprattutto per il carattere di urgenza che riveste questo disegno di legge. Potrei addivenire alla richiesta dell'onorevole Corbino, purché si continuassero i lavori per l'approvazione di questo disegno di legge.

LOMBARDI RUGGERO. Non ritengo che ci possano essere ragioni di urgenza che impediscano di esaminare un progetto in tutta la sua ampiezza. C'è effettivamente la neces-

sità, rilevata anche dal collega onorevole Marotta, di dare all'A.G.I.P. la possibilità di non avere remore per gli impianti in corso. Vi è quindi la necessità di emanare rapidamente una legge che salvaguardi l'A.G.I.P. Penso che la maggioranza delle due Commissioni riunite possa accettare il mio punto di vista, che è quello del collega onorevole Marotta, ragione per cui io evito di fare ripetizioni, punto di vista che non coincide con quello esposto dall'onorevole Corbino, che mette ancora in discussione dei principî che credo siano ormai accettati dalla grande maggioranza dei colleghi delle due Commissioni. I principî accettati dalla maggioranza delle Commissioni riunite, a mio modo di vedere (e la votazione dimostrerà se ho torto o ragione) sono i seguenti: occorre, in Italia la unicità di impianti dei metanodotti, la unicità di distribuzione del metano, e la azienda statale costituita in azienda autonoma. Pertanto, insieme all'onorevole Tosi ed altri colleghi ho formulato il presente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite finanze e tesoro e industria,

ritenuta l'opportunità di dare all'AGIP nel più breve tempo possibile lo strumento legislativo idoneo a facilitare l'impianto di metanodotti;

constatata la necessità di affidare la costruzione di metanodotti e la distribuzione di gas naturale ad ente statale costituito in amministrazione autonoma,

deliberano

di invitare il Governo ad emendare il disegno di legge in conformità del suddetto voto e ad emanare intanto un decreto-legge che consenta all'A.G.I.P. di accelerare il corso delle opere di impianto di metanodotti ».

Prego l'onorevole Presidente di porre in votazione il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte alla pregiudiziale dell'onorevole Corbino, il quale ha proposto la nomina di un comitato per esaminare tutto il problema che riguarda il metano nonché a questo ordine del giorno, il quale già prospetta una soluzione del problema. Ora, noi dobbiamo stabilire se vogliamo fermarci sulla pregiudiziale Corbino od esaminare la nuova proposta concreta.

PIERACCINI. Avevo formulato prima della pregiudiziale dell'onorevole Corbino, un'altra pregiudiziale, che chiedo che venga messa subito in votazione.

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Onorevoli colleghi, giunti a questo punto, a me pare che la discussione debba seguire un andamento più lineare, mentre le idee non sembrano molto chiare. Si è, cioè, verificata una confusione di idee. Ritengo che, prima di tutto, si debba decidere se si accetta il principio informatore della legge che è basato sulla concessione a privati, oppure quello della nazionalizzazione della distribuzione del gas alle fabbriche. Una volta che noi abbiamo raggiunto l'accordo, e qui naturalmente il Governo ci dirà qual'è il suo parere, la Commissione deciderà sulla questione.

Quando fosse stato deciso questo elemento basilare, allora io credo che si potrebbe nominare il comitato proposto dall'onorevole Corbino, il quale comitato, entro un breve periodo di tempo, prima cioè di qualsiasi intervento legislativo (a meno che non si ricorra a un decreto-legge), potrebbe completare i suoi studi, onde riprendere l'esame della questione alla ripresa dei lavori parlamentari. Prima di procedere a ciò, noi non possiamo affidare al comitato il compito di rielaborare il disegno di legge senza che le Commissioni riunite non fissino quei principî fondamentali che riguardano la concessione a privati o la concessione ad enti pubblici, l'unicità di distribuzione del metano, e l'unicità di prezzo.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Debbo chiedere scusa agli onorevoli colleghi, ma nella posizione in cui il Governo è oggi, cioè non avendo ancora avuto il voto di fiducia, esso non può esprimere un parere e deve rimettersi a quello che le Commissioni decideranno. Se permettete, posso esprimere un mio apprezzamento personale, che non ha il valore di apprezzamento del Governo. Esso è il seguente: sulla base di questo disegno di legge, la preoccupazione mia è di non creare sperequazioni, perché è un problema che si pone sul piano nazionale e sul piano nazionale va risolto.

Dalle stesse indicazioni date qui dall'onorevole Mattei, risulta chiaro che già la rete metanodotti provvede all'approvvigionamento dei grandi complessi industriali capaci di fare allacciamenti.

Inoltre, non possiamo creare privilegi, nemmeno da regione a regione, perché la concentrazione industriale avverrebbe a danno del mancato sviluppo di altre zone.

Quindi, anche se la legge rimanesse quella che è, dobbiamo trovare una soluzione che non crei dei monopoli.

Con questa dichiarazione mi pare che le Commissioni dovrebbero essere tranquillizzate. Questa dichiarazione, ripeto, impegna me personalmente e non il Governo e sono certo che le Commissioni l'apprezzeranno perché risponde a ragioni obiettive e ad interessi nazionali.

LOMBARDI RUGGERO. Non occorre un impegno del Governo.

SABATINI. Sono d'accordo sulla pregiudiziale Pieraccini, perché la stessa ci mette nelle condizioni, come ha sottolineato l'onorevole Scoca, di poter assumere un determinato atteggiamento. Dobbiamo piuttosto chiedere al Governo se preferisca che si deliberi prima su questo punto, oppure preferisce che venga nominata una Commissione.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non può parlare a questo riguardo. Da parte mia faccio una sola raccomandazione in aggiunta alla dichiarazione fatta precedentemente a titolo personale. Essa è la seguente: sono in corso lavori per la costruzione di metanodotti che interessano zone in cui particolarmente le industrie hanno esigenza di avere a disposizione energia per la loro lavorazione; sono in corso piani di finanziamento per detti metanodotti, che non possono essere interrotti; quindi, qualunque sia, la procedura dovrà essere accelerata.

MAROTTA, *Relatore*. L'ordine del giorno contempla la possibilità di emanare un decreto-legge.

LOMBARDI RUGGERO. Faccio rilevare che ho proposto di dare un mandato al Governo di emendare il disegno di legge, secondo il pensiero delle Commissioni precisato nel senso che ho detto: unificazione delle concessioni e della distribuzione.

Quindi, il pensiero è chiaro. Perché noi dovremmo creare un comitato soltanto per formulare gli articoli?

Pertanto, chiedo la votazione sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora, riassumendo, abbiamo la pregiudiziale dell'onorevole Corbino che vorrebbe deferire il disegno di legge a una commissione ristretta per esaminare, d'accordo col Governo, i diversi provvedimenti da assumere e la pregiudiziale dell'onorevole Pieraccini.

Poi decideremo sulla precedenza.

Quanto alla pregiudiziale dell'onorevole Pieraccini, prego lo stesso onorevole collega di precisarla più chiaramente.

PIERACCINI. La mia pregiudiziale consiste nell'accettazione del punto di vista esposto dall'onorevole Marotta e pertanto il ritiro del disegno di legge. Deciso questo punto, che è evidentemente pregiudiziale, poiché implica l'accettazione del principio, come è stato chiamato, della nazionalizzazione della distribuzione, si può poi entrare anche nell'ordine di idee di esaminare la soluzione proposta dall'onorevole Lombardi Ruggero.

PRESIDENTE. Abbiamo inoltre la proposta dell'onorevole Lombardi Ruggero, consistente in un ordine del giorno, in cui si precisa la necessità di una determinata decisione in proposito, anche se si dovesse provvedere a ciò con decreto-legge.

Avverto infine che l'onorevole Scoca ha formulato un suo ordine del giorno.

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. A conclusione di quello che ho detto poco fa, presento un ordine del giorno del seguente tenore:

« Le Commissioni finanze e tesoro e industria ritengono che la disciplina legislativa della distribuzione e dell'esercizio di oleodotti e gasdotti debba essere informata al concetto fondamentale di una uniformità di condizioni e di prezzo nelle varie parti del territorio dello Stato e dànno mandato a un comitato di sette membri, scelti dalle Commissioni IV e X, per la rielaborazione del disegno di legge d'accordo col Governo ».

FARALLI. Ma non si parla di nazionalizzazione.

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Mi pare che questo sia il concetto fondamentale.

CORBINO. Parlo per un chiarimento che mi pare debba essere dato in questo momento.

Io ho fatto la proposta di rinvio ad un comitato facendola precedere anche da un accenno alla situazione politica quale è al momento attuale, che non volevo più esplicitamente specificare e che ora mi sento autorizzato ad indicare per il fatto che il ministro Campilli ha sentito di dover dire che egli parlava a titolo personale e non come rappresentante del Governo.

Ora, noi siamo di fronte ad un Governo che non ha ancora avuto il voto di fiducia del Parlamento. Possiamo in questa situazione, nel giro di un'ora, prendere una decisione sulle nazionalizzazioni o meno di determinati aspetti della vita economica? Questa questione deve essere esaminata nei suoi riflessi di carattere tecnico oltre che politico. Noi oggi, in sostanza, vorremmo precipitare una decisione nell'assenza del Governo, che in questo momento non può dire se è favorevole o contrario alla nazionalizzazione, ma può porre una que-

stione di fiducia su questo punto; né si può immaginare che il Parlamento funzioni senza la presenza costante e continua del Governo. Ecco perché la mia proposta tendeva a superare questa difficoltà di carattere assolutamente contingente; altrimenti io sono costretto a ritirarla e a proporre formalmente il rinvio di ogni discussione a dopo che sarà avvenuto il voto di fiducia al Governo.

PIERACCINI. Onorevole Presidente, vuol rileggere il testo dell'ordine del giorno dell'onorevole Lombardi Ruggero ed altri?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Lombardi Ruggero che è firmato anche dagli onorevoli Tosi, Pieraccini, De Martino Francesco, Bernieri e Sannicolò è così formulato:

« Le Commissioni riunite finanze e tesoro ed industria,

ritenuta l'opportunità di dare all'AGIP nel più breve tempo possibile lo strumento legislativo idoneo a facilitare l'impianto di metanodotti;

constatata la necessità di affidare la costruzione di metanodotti e la distribuzione di gas naturale a ente statale costituito in amministrazione autonoma,

deliberano

di invitare il Governo a emendare il disegno di legge in conformità del suddetto voto delle Commissioni e a formulare intanto un decreto-legge che consenta all'A.G.I.P. di accelerare il corso delle opere di impianto di metanodotti ».

DE MARTINO FRANCESCO. Domando che si voti per divisione, che cioè si voti prima sul principio e poi sul modo, cioè se delegare al Governo l'emissione del decreto-legge oppure no. Sono due questioni evidentemente diverse.

PRESIDENTE. Mi pare che, innanzitutto, abbia la precedenza la proposta dell'onorevole Corbino, sia perché è stata presentata prima e in secondo luogo perché prospetta una soluzione di massima rispondente ad una particolare situazione del Governo.

FASCETTI. Se la Commissione non ha un indirizzo da seguire, come è possibile decidere?

MAROTTA, *Relatore per la IV Commissione*. Vorrei chiarire che se noi accettiamo che la proposta Corbino debba avere la precedenza, dobbiamo riconoscere, per l'assenza del Governo, che non ci possiamo riunire in sede legislativa e dobbiamo quindi scioglierci.

Penso che, dal momento che ci siamo riuniti, si debba votare la proposta più lontana. E ciò a norma di regolamento. E la proposta più lontana è questa: il ritiro del disegno di legge per emendarlo secondo i nostri voti.

Siccome, poi, vi è un problema di urgenza, che noi sentiamo, credo, unanimemente, relativamente alle condotte già iniziate dall'A.G.I.P. e che occorre urgentemente portare a termine, diciamo che non abbiamo niente in contrario a che il Governo provveda anche con decreto-legge a regolare questa materia limitatamente ai metanodotti di cui già l'A.G.I.P. ha iniziato o sta per iniziare la costruzione affinché il ritardo nella decisione sul merito di questo disegno di legge non pregiudichi gli interessi della nostra economia.

Mi pare che la cosa sia sensata. D'altra parte, non impedisce successivamente un più profondo esame del disegno di legge emendato che ci verrà presentato dal Governo. In tal modo vengono salvaguardati tutti i diritti della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Scoca, mantiene il suo ordine del giorno?

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Lo mantengo.

CORBINO. L'osservazione del collega onorevole Marotta che la nostra seduta sarebbe completamente da invalidare è infondata. La domanda di sospensiva durante i lavori parlamentari si può presentare ad ogni istante. Ed io l'ho presentata quando abbiamo già discusso per due ore su questo problema. Al punto in cui dobbiamo deliberare, l'assenza di un Governo che non abbia avuto la fiducia del Parlamento, è motivo più che sufficiente per chiedere il rinvio della discussione.

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Onorevole Corbino, sono d'accordo con lei sul fatto che le Commissioni non possano decidere definitivamente in assenza del voto di fiducia al Governo. Peraltro io credo che, in conformità di quanto abbiamo fatto, possiamo dire che abbiamo fatto bene a discutere e possiamo andare avanti purché non si arrivi alla votazione della legge.

Ora, dico: se votiamo un ordine del giorno il quale considera anche la legge in via di formazione, mi pare che siamo nel campo della legittimità. Quindi, considerando l'urgenza di addivenire alla soluzione di questo problema, dato che non sarà possibile giungere né oggi né domani alla votazione, mi pare che sia legittimo fare quanto necessita per predisporre il testo di legge sul quale a suo tempo saremo chiamati a votare.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, mantiene la sua proposta di sospensiva?

CORBINO. Vi insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta Corbino per una sospensiva pura e semplice.

(*Non è approvata*).

Porrò ora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Lombardi Ruggero ed altri, di cui ho dato poc'anzi lettura.

MATTEI. Desidero fare una precisazione. Le concessioni, fatte nella Val Padana per ricerche, sono dello Stato, perché l'A.G.I.P. ha un capitale per il 60 per cento dello Stato, per il 20 per cento dell'I.N.A. e per il 20 per cento della Previdenza sociale, ma le concessioni sono dello Stato, controllate dal Ministero dell'industria. D'altronde un'altra parte di queste concessioni è della S.Na.M., azienda anche questa controllata dallo Stato in ragione del 90 per cento.

In pratica, quindi, i metanodotti sono tutti in mano allo Stato, tolto soltanto un piccolo metanodotto che porta il metano a Firenze a prezzo elevato; ma è niente altro che una piccola conduttura.

MAROTTA, *Relatore per la IV Commissione*. Mi pare sia interessante questa precisazione dell'onorevole Mattei che i metanodotti iniziati non sono tutti dell'A.G.I.P., ma anche della S.Na.M. e delle altre aziende dello Stato. Mi pare quindi che si potrebbero sostituirne le parole « che consenta all'A.G.I.P. », con le altre « che consenta alle aziende di Stato » adottando quindi un'espressione generica.

SCOCA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Debbo chiarire, a ulteriore sostegno dell'ordine del giorno da me presentato, che il principio da affermare in questa sede è che non ci deve essere diversità di trattamento di prezzo fra gli abitanti, poniamo, di Milano che usufruiscono di gas metano e gli abitanti di Catania che usufruiscono ugualmente del metano. Noi non abbiamo affrontato il problema nei suoi lati tecnici ed io non mi sento oggi di adottare a questo riguardo una soluzione piuttosto che un'altra.

Qui c'è una questione di giustizia. Ritengo che a questo risultato probabilmente non si potrà pervenire se non affidando il servizio ad un ente pubblico; ma, in sostanza, qui non si possono vedere quelli che saranno gli inconvenienti o i prezzi: per adesso, in una fase meramente preliminare come l'attuale, io ritengo sia indispensabile affrontare il principio.

FERRARIO CELESTINO. Una breve dichiarazione di voto nella speranza si possa concludere questa discussione. Io dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Lombardi Ruggero e quindi a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Scoca. Ciò non soltanto per l'ordine di idee che è stato espresso dal presentatore, ma anche e soprattutto perché non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo in uno stato di carenza governativa, per cui il ministro Campilli, non può assumere ancora alcun impegno.

In secondo luogo, io sono favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Scoca perché sono recisamente contrario ai decreti-legge. Mi stupisce anzi che proprio in sede di Commissione vengano fatte proposte di questo genere, le quali in definitiva non risolvono nulla, giacché la statuizione di un decreto-legge non è definitiva e realmente operante se non in quanto il Parlamento poi la ratificherà con la conversione in legge.

In conclusione, il commettere ad un comitato l'attuazione di queste norme, con il preciso impegno di ripresentare per la ripresa una proposta di legge concordata con il Governo, come appunto propone l'ordine del giorno dell'onorevole Scoca, mi pare sia il partito migliore da prendere.

TURNATURI. A me pare che l'ordine del giorno dell'onorevole Scoca debba avere la precedenza su quello dell'onorevole Lombardi Ruggero nella votazione, in quanto esso afferma un principio generale. Si passerà se mai all'esame dell'ordine del giorno Lombardi successivamente, in quanto quest'ultimo tende a creare lo strumento di attuazione di quel principio. Faccio quindi la proposta formale che l'ordine del giorno Scoca sia anteposto nella votazione all'ordine del giorno Lombardi.

CAVINATO. Io dichiaro di votare a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Lombardi. La confusione che oggi si sta facendo a proposito di questo disegno di legge è imputabile ad un incerto indirizzo del Governo. Qui si corre il rischio di fare un metanodotto accanto all'altro, l'uno privato e l'altro pubblico, il che certamente non va.

Evidentemente, se sarà demandato il coordinamento ad un unico ente, si avranno vantaggi notevolissimi, non ultimo quello di decidere con urgenza.

LARUSSA. Sono nettamente favorevole all'ordine del giorno Scoca per un duplice ordine di motivi: perché siamo in sede legislativa e le dichiarazioni del ministro Campilli non possono valere, non avendo ancora il Governo ottenuto la fiducia; in secondo luogo per una questione di indole tecnica, in quanto penso non si possa installare una rete urbana di metano che sarebbe pericolosa per la città.

PRESIDENTE. È stata avanzata la proposta di dare la precedenza all'ordine del giorno dell'onorevole Scoca. Pongo in votazione questa proposta.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Lombardi Ruggero, Tosi, Pieraccini, De Martino Francesco, Bernieri e Sannicolò che è stato così definitivamente formulato:

« Le Commissioni finanze e tesoro e dell'industria riunite in seduta comune, ritenuta l'opportunità di dare all'A.G.I.P. nel più breve tempo possibile lo strumento legislativo idoneo a facilitare l'impianto di metanodotti e la distribuzione di gas naturale a ente statale costituito in amministrazione autonoma, deliberano di invitare il Governo ad emendare il disegno di legge in conformità del suddetto voto delle Commissioni e a formulare intanto un decreto-legge che consenta alle aziende di Stato di accelerare il corso delle loro opere di impianto di mètanodotti ».

(*È approvato*).

Con l'approvazione di questo ordine del giorno, la discussione del presente disegno di legge s'intende interrotta, dovendosi attendere che il Governo presenti un nuovo testo formulato secondo le indicazioni date dalle due Commissioni riunite.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI